

123.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	20
Missioni vevoli nella seduta del 26 marzo 2002	3	(Sezione 4 – Emendamento al titolo)	37
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 5 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	37
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6	(Sezione 6 – Parere della I Commissione) .	40
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	6	(Sezione 7 – Parere della V Commissione) .	40
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 8 – Ordini del giorno)	40
Disegno di legge di conversione S. 1064 (approvato dal Senato) n. 2516	8	Proposte di legge nn. 750-1396-2289	48
(Sezione 1 – Articolo 2)	8	(Sezione 1 – Articolo unico ed emendamenti)	48
(Sezione 2 – Ordini del giorno)	8	Disegno di n. 1579	50
Disegno di legge di conversione S. 1125 (approvato dal Senato) n. 2523	16	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	50
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	16	(Sezione 2 – Articolo 1)	50
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	17	(Sezione 3 – Articolo 2)	50
		(Sezione 4 – Articolo 3)	50
		(Sezione 5 – Ordini del giorno)	50

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 26 marzo 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Deodato, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Deodato, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 marzo 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TITTI DE SIMONE: « Disposizioni per lo sviluppo del Parco archeologico di Aquileia » (2566);

ARMANI: « Modifica all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la realizzazione o l'esercizio da parte dell'ENEL di impianti elettronucleari in Paesi stranieri » (2567).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 2022, d'iniziativa del deputato MARIO PEPE, ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria ».

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Cento ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

CENTO: « Istituzione del reddito sociale minimo » (460).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CENTO: « Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione » (2202) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CARRARA ed altri: « Modifiche agli articoli 58 e 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di cause ostative alle candidature e di sospensione e decadenza dalle cariche elettive » (2447) *Parere della II Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

CALZOLAIO ed altri: « Nuove norme concernenti i Consigli degli italiani all'estero » (2208) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;*

S. 673. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999 » (*approvato dal Senato*) (2554) *Parere delle Commissioni I, V, VII e X;*

S. 742. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999 » (*approvato dal Senato*) (2555) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

S. 819. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repub-

blica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999 » (*approvato dal Senato*) (2557) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

S. 821. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000 » (*approvato dal Senato*) (2558) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

S. 886. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999 » (*approvato dal Senato*) (2559) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI;*

S. 951. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997 » (*approvato dal Senato*) (2560) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI.*

IV Commissione (Difesa):

BUONTEMPO: « Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto della prima casa » (2170) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI.*

VII Commissione (Cultura):

FIORONI: « Disposizioni per la valorizzazione turistica, culturale e ambientale della "Via Francigena" (1961) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73,*

comma 1-bis, del regolamento), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):

BUONTEMPO: Disposizioni in materia di benefici per il personale della Corte dei conti » (2174) *Parere delle Commissioni I e V;*

SERENA: « Disposizioni in materia di trattenute non obbligatorie su stipendi e corrispettivi » (2195) *Parere della I Commissione.*

XII Commissione (Affari sociali):

MINOLI ROTA: « Riconoscimento e regolamentazione della naturopatia, dello shiatsu, della riflessologia e della pranoterapia e norme per la relativa formazione del personale non medico (2115) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e XIV;*

MAURA COSSUTTA: « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di utilizzo a fini terapeutici di farmaci contenenti derivati naturali e sintetici della pianta "cannabis indica" (2156) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

D'AGRÒ ed altri: « Norme per la prevenzione e la cura delle malattie che comportano trombofilie » (2205) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MORONI: « Disciplina della produzione, della commercializzazione e del consumo di prodotti erboristici » (2377) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura):

S. 753. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno » (approvato dal Senato) (2556) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XIV.*

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettere del 20 marzo 2002, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Commissione MINOLI ROTA ed altri n. 0/1984/XII/1, concernente i trattamenti di terapia antalgica in ambito ospedaliero, modificato e accolto dal Governo nella seduta della XII Commissione (Affari sociali) del 28 novembre 2001, CUCCU n. 0/1984/XII/2 e CUCCU n. 0/1985/XII/1, concernenti la quota di partecipazione dell'assistito al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale, accolti dal Governo nella seduta della XII Commissione (Affari sociali) del 28 novembre 2001.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 21 marzo 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione MELANDRI ed altri n. 7-00057, modificata, accolta dal Governo e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 27 novembre 2001, concernente il ruolo delle donne nella ricostruzione dell'Afghanistan.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il

Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 20202 e n. 20205 — *alla VI Commissione (Finanze)*;

n. 15959 — *alla VII Commissione (Cultura)*;

n. 18813 — *alla XII Commissione (Affari sociali)*.

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2001, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sotto indicate Commissioni:

un decreto del 20 dicembre 2001 del Ministero per i beni e le attività culturali — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

un decreto del 31 dicembre 2001 del Ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

un decreto del 24 dicembre 2001 e due decreti del 28 dicembre 2001 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sotto indicate Commissioni:

un decreto del 21 febbraio 2002 del Ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

due decreti del 1° marzo 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze;

un decreto del 12 marzo 2002 del Ministro della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro risoluzioni approvate nella sessione dal 27 al 28 febbraio 2002. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sulla strategia per la piena occupazione e l'inclusione sociale in preparazione del Vertice di primavera 2002 di Barcellona: il processo di Lisbona e la via da percorrere » (*doc. XII, n. 128*) — *alla III*

Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

« sulla strategia di sviluppo sostenibile in vista del Consiglio europeo di Barcellona » (*doc. XII, n. 129*) — *alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);*

« sull'entrata in funzione del Tribunale penale internazionale » (*doc. XII, n. 130*) — *alla II Commissione (Giustizia);*

« sull'attuazione del programma Gioventù » (*doc. XII, n. 131*) — *alla VII Commissione (Cultura).*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1064. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2002, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI FINALIZZATE A SUPERARE LO STATO DI CRISI PER IL SETTORE ZOOTECNICO, PER LA PESCA E PER L'AGRICOLTURA (APPROVATO DAL SENATO) (2516)

(A.C. 2516 - Sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Il termine per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, per l'emanazione del decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, scaduto in data 4 febbraio 2002, è differito di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 2516 - Sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'esistenza di una anagrafe zootecnica efficiente, oltre ad essere imposta da specifici regolamenti comunitari, è la condizione essenziale per garantire sia la tempestiva e corretta attuazione degli interventi comunitari, sia la tracciabilità dei prodotti zootecnici e quindi la tutela del consumatore;

in Italia, dopo anni di incerta e faticosa applicazione, è stata avviata una nuova fase di ristrutturazione della banca dati su cui si fonda l'anagrafe zootecnica;

gli attuali sistemi di identificazione degli animali si fondano su procedure burocratiche eccessivamente complesse, nonché di difficile gestione ai fini della rilevazione, della registrazione, della trasmissione e della elaborazione dei dati da immettere nella anagrafe zootecnica;

è da anni in atto una sperimentazione, a livello europeo, per l'introduzione di sistemi di identificazione elettronica degli animali;

impegna il Governo

a prevedere l'introduzione obbligatoria di sistemi di identificazione elettronica degli animali, fondati sull'utilizzo di *microchip* endoruminari, da utilizzare ai fini sia dell'anagrafe bovina, sia della tracciabilità, a tutela del consumatore.

9/2516/1. Vascon.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 4 del 2002 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la rateizzazione in cinquanta rate mensili del pagamento degli oneri previdenziali e contributivi, le cui scadenze erano state sospese per tutto il 2001 per effetto di quanto disposto dalle leggi n. 49 del 2001 e n. 305 del 2001;

nel corso del 2001, in applicazione delle disposizioni di cui alle leggi citate, il Ministero dell'economia e delle finanze con propri decreti aveva disposto, anche per le scadenze fiscali, una sospensione analoga a quella prevista per le scadenze contributive e previdenziali,

impegna il Governo

a prevedere per il pagamento degli oneri fiscali, la cui scadenza era stata sospesa per effetto delle leggi n. 49 del 2001 e n. 305 del 2001, un piano di rateizzazione eguale a quello disposto per gli oneri previdenziali e contributivi.

9/2516/2. Polledri, Vascon.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge in esame, così come modificato dal Senato della Repubblica, prevede che per la copertura finanziaria degli interventi recati dall'articolo 1 per fronteggiare l'emergenza BSE si ricorra: « quanto ad euro 50.000.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 8 novembre 2000, n.328, come determinata dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448 »;

la legge n. 328 del 2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, prevede, all'articolo 20, che il Fondo nazionale per le politiche sociali, destinato alla promozione ed al raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, venga alimentato annualmente dalla legge finanziaria;

nel corso del dibattito parlamentare sul disegno di legge finanziaria 2002 l'incremento delle risorse da destinare al Fondo nazionale per le politiche sociali è stato accolto da larga parte delle forze parlamentari e dal Governo stesso e pertanto occorre assicurarne nuovamente la dotazione stabilita nella tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

impegna il Governo

a riassegnare nel più breve tempo possibile, ed al più tardi in sede di legge di assestamento di bilancio per l'anno 2002, la somma di 50.000.000 di euro per l'anno 2002 in favore del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n.328.

9/2516/3. Volontè, Cè, Crosetto, Mongiello, Ricciuti, Sterpa, Stagno d'Alcontres, de Ghislanzoni Cardoli, Mereu, Palmieri, Vascon, Marinello, Antonio Leone, Giuseppe Drago, Ciro Alfano, De Gennaro, Anna Maria Leone.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7-*quater* del disegno di legge n. 2516, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, assegna la disponibilità di 15.863.059,33 euro ad un fondo speciale, a disposizione del Ministero per le politiche agricole e forestali, per la realizzazione di interventi connessi alle necessità di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero,

impegna il Governo

ad attivare urgentemente, in accordo con le associazioni interprofessionali del settore, interventi strutturali atti a dare alla filiera nuovi mezzi per far fronte alla competizione che, nell'ambito dell'Unione europea, si fa sempre più pesante e rischia di provocare drammatiche riduzioni della produzione nazionale.

9/2516/4 (Nuova formulazione). de Ghislanzoni Cardoli, Zama, Jacini, Ricciuti, Collavini, Misuraca.

La Camera,

premesso che:

il Commissario ministeriale del « Centro carni » di Chiusi (Siena) ha ma-

nifestato l'intenzione, anche attraverso la richiesta di autorizzazione di modifiche strutturali tramite l'Azienda sanitaria locale, di utilizzare la struttura per il deposito o lo stoccaggio di farine animali destinate allo smaltimento nonché per l'incenerimento di materiali a rischio BSE.;

tale decisione comprometterebbe le prospettive di riconversione della struttura del Centro carni attraverso l'utilizzo polifunzionale del complesso e tramite la riattivazione della linea di macellazione secondo le normative europee (bollo CEE) e lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti orticoli del territorio;

tale intenzione, se confermata e resa esecutiva, sarebbe in contrasto con le politiche locali, che sono basate sulla qualità delle produzioni e sulla valorizzazione di un territorio che si caratterizza per l'alto valore ambientale e turistico; essa sarebbe inoltre in contrasto con le posizioni espresse dalla comunità locale, dalle istituzioni, dalle organizzazioni economiche e sociali;

anche la regione Toscana ha espresso la più netta contrarietà, giudicando tale iniziativa in aperto contrasto con la politica regionale volta alla valorizzazione degli elevati livelli qualitativi delle produzioni tradizionali e tipiche e dell'immagine complessiva della zona;

va peraltro sottolineato che la struttura del Centro carni dovrebbe essere già stata trasferita alla Regione, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001, e solo a causa della mancata applicazione di precise norme rimane ancora di proprietà del Ministero,

impegna il Governo:

ad intervenire affinché siano accantonate le iniziative relative all'utilizzo del Centro carni di Chiusi per lo stoccaggio di farine di origine animale e l'incenerimento di materiali a rischio BSE;

a dar corso in tempi strettissimi a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001.

9/2516/5. Vigni, Bindi, Franci.

La Camera,

premesso che:

l'emergenza derivata dalla comparsa in Italia di casi accertati di encefalopatia spungiforme bovina è stata provocata principalmente dall'uso improprio negli allevamenti di farine animali;

in maniera piuttosto singolare la produzione di farine animali continua con i residui freschi di macellazione e la mancanza di controllo sulle varie fasi della produzione e della distruzione non garantisce che il fenomeno non si reiteri;

l'articolo 1, comma 3, della legge 9 marzo 2001, n. 49, prevede procedimenti alternativi di pretrattamento dei residui freschi di macellazione che al termine del ciclo lavorativo producono un inerte con una parte di componente di biomassa vegetale idonea all'incenerimento ma tale procedimento attualmente è quasi del tutto inutilizzato,

impegna il Governo

ad emanare disposizioni ai centri di macellazione affinché, a tutela della salute degli utenti, avviano i residui freschi di macellazione a stabilimenti in grado di assicurare il pretrattamento di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Allo scopo di rendere visibile l'intera filiera produttiva, deve essere inoltre previsto un registro di carico e scarico dei residui a rischio.

9/2516/6. Grillo, Volontè.

La Camera,

premesso che:

le cooperative agricole in accertato stato di insolvenza e che fanno riferimento

alla legge della Regione siciliana n. 37 del 1994, nelle quali i soci, siano persone fisiche o giuridiche, abbiano prestato garanzie a favore delle stesse, si trovano di fatto escluse dai benefici dell'articolo 6-*bis* del presente decreto, recante garanzie a favore di cooperative agricole,

impegna il Governo:

ad affrontare il contenzioso comunitario affinché le competenti istituzioni vengano concedere la deroga alle disposizioni dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, prevista dall'articolo 88 del Trattato medesimo;

ad includere tra i beneficiari del provvedimento anche le cooperative siciliane menzionate in premessa.

9/2516/7. Marinello, Misuraca, Angelino Alfano, Amato.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2516,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di provvedere alla completa distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali;

a provvedere un miglioramento dei controlli rispetto al troppo diffuso fenomeno della macellazione clandestina di animali;

a favorire il ripristino delle normali condizioni di smaltimento dei residui di macellazione.

9/2516/8. Pecoraro Scanio, Zanella, Lion.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2516, recante la conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, emanato in situazione di emergenza per fron-

teggiare le conseguenza della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina e a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico;

premessi che:

insistono in tutto il territorio aziende zootecniche che non sono riuscite ancora a riavviare a regime l'allevamento, avendo avuto procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza della positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina nel 2001,

impegna il Governo

a prevedere e riconoscere una indennità alle aziende zootecniche colpite nel 2001 dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito nel periodo di interruzione dell'attività.

9/2516/9. Giacco, Calzolaio, Duca.

La Camera,

vista la necessità di proseguire nell'attività d'interesse pubblico volta a favorire il processo di modernizzazione del settore ittico che ai sensi del regolamento n. 2080 del 1993 sorsero per iniziativa unitaria delle associazioni nazionali di settore, tre consorzi cui fu affidato il compito di svolgere funzione di garanzia collettiva, osservatorio tecnico biologico e promozione e valorizzazione dei prodotti ittici (Unicredito, Uniprom, Unimar),

visto che l'esperienza maturata in questi anni ha consentito di acquisite competenza ed efficacia d'intervento al fine di rafforzarne il ruolo e la funzione,

impegna il Governo

ad operare affinché le tre strutture consortili siano messe nelle condizioni di proseguire e sostenere le funzioni assegnate con il regolamento n. 2080 del 1993 e con il regolamento n. 2792 del 1999.

9/2516/10. Franci, Rava, Borrelli, Olivario.

La Camera,

preso atto con l'articolo 6-*sexies*, comma 2 del decreto legge 25 gennaio 2002 n. 4 porta a compimento l'operazione iniziata con la Finanziaria 2001, con l'articolo 13.2 del decreto legislativo n. 173 del 1998;

impegna il Governo

perché nelle possibili modalità di intervento che le regioni andranno a definire come previsto dal comma 5, siano compresi sia il conferimento di capitali, che la cancellazione parziale o totale dei debiti attraverso mutui, che godano di contributi in conto capitale.

9/2516/**11**. Preda, Sedioli, Franci, Rava.

La Camera,

premesso che:

negli allevamenti ovi-caprini si stanno verificando abbattimenti totali o parziali di capi in conseguenza a test positivi di encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);

impegna il Governo

ad adottare urgentemente provvedimenti al fine di coprire gli oneri del mancato reddito del produttore.

9/2516/**12**. Sedioli, Rossiello, Rava, Preda.

La Camera,

premesso che:

il morbo della lingua blu ha praticamente messo in ginocchio la zootecnia italiana ed in particolare di Basilicata, Sardegna, Calabria e Toscana;

è stato colpito un comparto già gravato dalle conseguenze della BSE;

nelle regioni citate sono in atto forme di protesta da parte degli allevatori e delle organizzazioni di categoria;

le regioni in sede di conferenza Stato-regioni hanno più volte manifestato al Governo la necessità di intervenire sul problema;

ad oggi sono risultati insufficienti le misure previste dalla legge finanziaria;

il perdurare della siccità sta provocando la mancanza di foraggio e ciò determina la moria di molti capi di bestiame;

impegna il Governo

entro 60 giorni, a nominare di concerto con le regioni un commissario per la lingua blu come già disposto per la BSE; a sbloccare la movimentazione dei capi vaccinati; ad indennizzare gli allevatori che procedono alla vaccinazione e a prevedere forme di risarcimento per il perdurare della siccità che sta determinando penuria di foraggio e conseguente ridimensionamento degli allevamenti.

9/2516/**13**. Molinari, Adduce, Ladu, Burton, Santino Loddo, Tonino Loddo, Soro, Meduri, Camo.

La Camera,

al fine di una corretta informazione e possibilità di intervento del Parlamento sull'efficacia delle misure sull'emergenza conseguente alla BSE

impegna il Governo

ad assumere provvedimenti affinché:

il ministro delle politiche agricole e forestali trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto sulle disposizioni urgenti finalizzate a superare uno stato di crisi del settore zootecnico, un programma operativo predisposto da AGEA, ai sensi dell'articolo 7-*bis* comma 6 del decreto 11 gennaio 2001, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, relativo all'incenerimento o al coincenerimento

delle proteine animali trasformate, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

Il Ministro medesimo entro la stessa data trasmette altresì alle stesse Commissioni parlamentari un'analitica relazione sulla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento delle proteine animali.

Il Ministro della salute trasmette entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi del settore zootecnico, una analitica relazione sulle condizioni igienico-sanitarie dei depositi nei quali AGEA conserva proteine animali trasformate.

9/2516/**14**. Rossiello, Rava, Franci, Borrelli, Marcora, Sandi, Preda, Oliverio.

La Camera,

considerato che il comma 9 dell'articolo 1 dell'A.C. 2516 prevede l'istituzione del tavolo della filiera zootecnica coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali finalizzato ad assicurare la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali a rischio nonché a determinare le condizioni finalizzate a ripristinare le normali condizioni di mercato;

considerato altresì che il consorzio previsto all'articolo 7-*quinquies* della legge n. 49 del 2001 risulta essere lo strumento più organico e quindi funzionale al fine di conseguire gli obiettivi di sicurezza per i consumatori e di equità verso tutti gli operatori della filiera zootecnica;

impegna il Governo

ad operare all'interno del tavolo della filiera zootecnica al fine di creare condizioni favorevoli alla costituzione del consorzio obbligatorio previsto dall'articolo 7-*quinquies* della legge n. 49 del 2001.

9/2516/**15**. Rava, Rossiello, Franci, Borrelli, Marcora, Sandi, Preda, Oliverio.

La Camera,

premesso che:

con decreto-legge novembre 2000 al fine di garantire la sicurezza dei consumatori sono stati resi obbligatori i test anti B.S.E. per i bovini avviati a macellazione;

che la garanzia della salubrità degli alimenti è compito primario dello Stato;

impegna il Governo

ad assumere necessari provvedimenti affinché per tutto l'anno 2002 gli oneri relativi all'esecuzione dei test anti B.S.E. siano a carico dello Stato.

9/2516/**16**. Sandi, Rossiello, Rava, Franci, Borrelli, Sedioli, Marcora, Banti, Sandi, Preda, Oliverio.

La Camera,

considerato che delle numerose ispezioni realizzate dagli organismi dipendenti dal Ministero della salute sono emerse gravi irregolarità nell'applicazione della normativa nazionale:

che la legge n. 49 del 9 marzo 2001 all'articolo 1, comma 3, prevede procedimenti alternativi di pretrattamento di residui freschi di macellazione ma che il procedimento previsto è quasi del tutto inutilizzato;

impegna il Governo

ad emanare disposizioni ai centri di macellazione affinché, a tutela della salute dei consumatori, arrivino i residui freschi di macellazione a stabilimenti in grado di assicurare il pretrattamento di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 marzo 2001 n. 49, e vengano istituiti i registri di carico e scarico dei residui a rischio per ogni fase, fino alla distruzione.

9/2516/**17**. Borrelli, Rossiello, Marcora, Franci, Banti, Preda, Sandi, Rava, Oliverio.

La Camera,

preso atto che l'articolo 6 del disegno di legge A.C. 2516 prevede l'intervento finanziario per 15.863.059,33 euro per la ristrutturazione del settore bieticolo saccharifero;

impegna il Governo

a procedere rapidamente, in accordo, con l'interprofessione, a mettere in atto i provvedimenti necessari per ridare competitività al sistema produttivo nazionale.

9/2516/**18**. Franci, Rossiello, Borrelli, Marcora, Banti, Sandi, Rava, Oliverio.

La Camera,

nell'esaminare la conversione in legge del decreto 25 febbraio 2002 n. 4 recante misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina

impegna il Governo

a definire i provvedimenti normativi affinché nel processo di incenerimento e smaltimento delle farine animali e dei materiali derivanti dalla macellazione sia previsto un contributo di 5,16 euro a tonnellata a favore dei comuni sede di impianti di incenerimento e dei cementifici. Tale contributo è da ritenersi aggiuntivo di quello previsto per i titolari di impianti ed è in linea con la legislazione sia nazionale che regionale del settore dello smaltimento dei rifiuti.

9/2516/**19**. Nannicini, Preda, Franci, Borrelli, Banti, Sandi, Rava, Oliverio.

La Camera,

considerato che nelle zone danneggiate dalla *Blue Tongue* viene compromessa anche la movimentazione dei capi bovini con gravi danni per gli allevatori;

impegna il Governo

ad assumere provvedimenti per corrispondere una congrua indennità in propor-

zione ai capi presenti in azienda cui è stata imposta la limitazione al fine di coprire gli oneri per il mancato reddito subito.

9/2516/**20**. Oliverio, Franci, Borrelli, Marcora, Banti, Sandi, Rava, Rossiello.

La Camera,

considerato che,

le marinerie dell'intera costa adriatica hanno espresso profonda preoccupazione per gli effetti del decreto del 18 marzo 2002 del Ministro delle politiche agricole e forestali che disciplina la pesca marittima dei piccoli pelagici nel Mare Adriatico;

ritenuto che:

in particolare, il provvedimento, rompendo anche il metodo della concertazione, avvia un preoccupante processo di deregolamentazione che potrebbe provocare gravi danni alle imprese che operano nel settore e mettere, nel contempo, in pericolo la stessa gestione responsabile delle risorse;

impegna il Governo

a modificare il decreto per garantire:

a) la sospensione della pesca con gli attrezzi denominati « circuizione » per quattro giorni a partire dal giorno di luna piena;

b) la sospensione settimanale della pesca dei « piccoli pelagici » per 48 ore consecutive con inizio dalle ore 17 del venerdì o dalle ore 17 del sabato nelle acque antistanti i compartimenti marittimi da Venezia a Brindisi compiuta con gli attrezzi denominati « circuizione e volante »;

c) il ricorso al metodo della concertazione o del confronto per assicurare l'assunzione di provvedimenti il più possibilmente partecipati e condivisi e che meglio

garantiscono la tutela e l'utilizzo razionale delle preziose risorse del mare.

9/2516/**21**. Crisci, Borrelli, Franci, Oliverio.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2516, recante la conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, emanato in situazione di emergenza per fronteggiare le conseguenze della crisi derivata dall'encefalopatia spongiforme bovina e superare lo stato di crisi del settore zootecnico;

considerata la necessità di contrastare con maggiore efficacia il diffuso fenomeno della macellazione clandestina di animali;

impegna il Governo

a prevedere l'introduzione nel nostro codice penale di una norma specifica che punisca con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 50.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque procede alla macellazione di animali, al sezionamento o al deposito delle carni in stabilimenti non riconosciuti o non autorizzati, ovvero detiene per il commercio, pone in commercio o distribuisce per il consumo carni destinate all'alimentazione prive delle attestazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.

9/2516/**22**. Banti, Rossiello, Marcora, Borrelli, Rava, Luigi Pepe, Meduri, Potenza, Preda, Ruggieri.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2516, recante la conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, emanato in situazione di emergenza per fronteggiare le conseguenze della crisi derivata

dall'encefalopatia spongiforme bovina e superare lo stato di crisi del settore zootecnico;

impegna il Governo

a favorire la sottoscrizione di appositi accordi interprofessionali tra le associazioni nazionali rappresentate in tutta la filiera zootecnica ai fini di un utilizzo trasparente dei contributi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e per ricreare le normali condizioni di mercato venute meno con la decisione n. 2000/766/CE del Consiglio.

9/2516/**23**. Ruggieri, Marcora, Sedioli, Borrelli, Banti, Rossiello, Rava, Luigi Pepe, Potenza, Meduri, Preda.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2516, recante la conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, emanato in situazione di emergenza per fronteggiare le conseguenze della crisi derivata dall'encefalopatia spongiforme bovina e superare lo stato di crisi del settore zootecnico;

premesso che occorre favorire l'eliminazione delle giacenze dei materiali e dei prodotti a rischio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto tra il Ministro per le politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, un programma di interventi strutturali che assicurino il completo smaltimento dei suddetti residui entro il 30 settembre 2002.

9/2516/**24**. Acquarone, Marcora, Sedioli, Rava, Luigi Pepe, Ruggieri, Potenza, Meduri, Rossiello, Preda.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1125 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO
2002, N. 7, RECANTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA
SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE (APPRO-
VATO DAL SENATO) (2523)**

(A.C. 2523 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Misure urgenti per garantire la sicurezza
del sistema elettrico nazionale).*

1. Al fine di evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, la costruzione e l'eser-

cizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della VIA, le opere di cui al presente articolo sono equiparate a quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali delle Amministrazioni interessate e

degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. L'autorizzazione, per la quale nei tempi previsti per il procedimento deve essere sentito l'ente locale competente, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, se le modificazioni relative sono state previste ed evidenziate nel progetto approvato.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.

5. Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l'efficacia dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2523 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « fabbisogno nazionale » sono inserite le seguenti: « , sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano », le parole: « e ripotenziamento » sono sostituite dalle seguenti: « o ripotenziamento » e la parola: « esercitare » è sostituita dalla seguente: « esercire »; al secondo periodo, le parole: « del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: « Amministrazioni » sono inserite le seguenti: « statali e locali » e sono soppresse le parole: « ed integrazioni »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni »; al terzo periodo, dopo le parole: « della direttiva 96/61/CE » sono inserite le seguenti: « del Consiglio, del 24 settembre 1996, » e dopo le parole: « autorizzazioni ambientali » sono inserite le seguenti: « di competenza »; al quarto periodo, dopo la parola: « integrante » sono inserite le seguenti: « e condizione necessaria »;

al comma 3, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il Ministero delle attività produttive, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata »;

al comma 4, le parole: « la procedura di valutazione di impatto ambientale » sono sostituite dalle seguenti: « la procedura di VIA »;

al comma 5, le parole: « del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione ».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 1-bis. (Misure per favorire la contendibilità dell'offerta nel mercato del-

l'energia elettrica). — 1. A decorrere dal 31 ottobre 2002 e fino al 31 dicembre 2010 a nessun soggetto è consentito disporre, direttamente o indirettamente, di più del 50 per cento del totale della potenza efficiente lorda installata in Italia per la produzione di energia elettrica. Nel caso tale soglia, calcolata su base mensile, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. Il termine del 31 ottobre 2002 si intende prorogato per un periodo massimo di due mesi qualora il soggetto obbligato comunichi al Ministro delle attività produttive ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'impossibilità, per comprovati motivi tecnici e di mercato, di cedere la quota eccedente quella consentita dal primo periodo del presente comma entro il termine prestabilito e salvo diverso avviso dei citati Ministri.

2. Gli impianti di produzione già autorizzati sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e sono dismessi previa autorizzazione da parte del Ministero delle attività produttive. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio sono altresì gestiti dai proprietari assicurandone la continuità produttiva e non concorrono, per un periodo di due anni dall'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al medesimo sistema delle offerte.

3. Il Ministero delle attività produttive, nel valutare le domande di autorizzazione per la dismissione di impianti presentate ai sensi del comma 2 ovvero nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al medesimo comma, può disporre l'indizione di un'asta pubblica per la cessione degli impianti medesimi. Tale disposizione non si applica se il proprietario promuove

il riuso delle aree sulle quali insistono gli impianti per altra destinazione economica rilevante.

4. Entro il termine di cui al comma 1, l'ENEL Spa, ferma restando la cessione degli impianti individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, individua, per l'eventuale capacità eccedente la percentuale di cui al medesimo comma, ulteriori impianti *mid-merit*, come definiti nel piano di cessione approvato con il medesimo decreto, eventualmente aggiungendoli alla società per azioni individuata con lettera C nel piano per le cessioni di cui all'allegato A al citato decreto, e ne cede, utilizzando ogni strumento di mercato, la proprietà ovvero la disponibilità a terzi, con esclusione di società controllate o collegate o controllate dalla medesima controllante. Tenuto conto delle cessioni degli impianti di cui al presente comma, all'ENEL Spa non può essere richiesto di ridurre ulteriormente la propria capacità di generazione.

ART. 1-ter. (*Oneri generali del sistema elettrico*). — 1. A far data dal 1° settembre 2002, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;

b) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 26 giugno 1997, n. 70, e dal decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL Spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996.

2. Dal 1° settembre 2002 non si applica la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici. È confermata l'efficacia delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2001, con abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a formulare la proposta di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Decorso detto termine, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede comunque all'individuazione degli oneri di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo.

4. Sono fatti salvi gli effetti conseguiti sulla base delle precedenti disposizioni in materia ».

Il titolo è sostituito dal seguente: « Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per favorire

la contendibilità dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica, nonché disposizioni concernenti gli oneri generali del sistema elettrico ».

(A.C. 2523 – Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale).

Sopprimerlo.

1. 42. Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – (Principi generali in materia di disciplina delle procedure di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, di modifica o di ripotenziamento di impianti esistenti). — 1. Il presente decreto definisce i principi fondamentali di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione in materia di disciplina della produzione di energia.

2. La disciplina delle procedure di autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, di modifica o di ripotenziamento di impianti esistenti da fonti convenzionali è prevista da apposita legge regionale nel rispetto dei limiti ed obiettivi definiti dalle intese in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'intesa di cui al comma 2 dovrà definire, sentito il parere del gestore di rete di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:

a) la valutazione dell'adeguato margine di nuova potenza necessaria a copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

b) il numero massimo di nuove centrali autorizzabili in relazione al predetto margine a livello nazionale e regionale;

c) l'individuazione degli interventi prioritari, nel rispetto degli obiettivi e finalità della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

4. Le regioni, nel disciplinare la materia di cui al comma 2, devono conformarsi ai seguenti principi:

a) i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una procedura semplificata ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel rispetto della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e successive modificazioni;

b) i progetti devono essere autorizzati nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza di province e comuni e la procedura di autorizzazione deve prevedere la partecipazione delle amministrazioni locali interessate;

c) devono essere previste adeguate procedure di partecipazione del pubblico secondo i principi della Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

d) devono essere previste particolari procedure semplificate per gli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, come definite dell'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001.

5. Le regioni devono emanare i provvedimenti di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il mancato rispetto della

scadenza di cui al periodo precedente può comportare l'esercizio da parte del Governo del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

6. Fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma 2 e per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale, sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, si continua ad applicare la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53.

1. 43. Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — (*Misure per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale*) — 1. Al fine dell'aumento della capacità di fornitura di energia elettrica e del raggiungimento di un adeguato margine di nuova potenza di generazione installata su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE e della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, delle vigenti normative in materia di emissioni inquinanti in vista del recepimento del protocollo di Kyoto da parte dell'Unione europea, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Ministero delle attività produttive sanciscono un accordo-quadro contenente:

a) la valutazione dell'adeguato margine di nuova potenza necessaria a copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

b) il numero massimo di nuove centrali autorizzabili in relazione al predetto margine;

c) l'individuazione dei criteri per la definizione delle priorità sulla base delle quali è rilasciata l'autorizzazione all'apertura di nuovi impianti;

d) l'individuazione delle procedure per lo snellimento dei procedimenti autorizzatori.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate opere di pubblica utilità la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi. Tra le predette opere sono comunque considerati prioritari gli interventi di modifica e ripotenziamento degli impianti esistenti, di diversificazione delle fonti energetiche, di utilizzo di fonti rinnovabili e di decentramento della generazione di energia attraverso impianti di ridotte dimensioni e contenuto impatto ambientale.

1. 67. Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro delle attività produttive, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, consegna alle competenti Commissioni parlamentari un piano energetico nazionale. Tale documento deve prevedere e programmare la domanda di energia elettrica del Paese nel breve periodo 2003-2004, nel medio periodo 2005-2010 e nel lungo periodo 2011-2020, indicando altresì, nell'interesse generale del Paese, i fabbisogni di produzione elettrica regionali, le situazioni locali congestionate, le previsioni per tipologie di consumi. In tale quadro di riferimento del fabbisogno energetico, il Ministro delle attività produttive deve indicare, di concerto con le regioni, i luoghi dove installare nuovi impianti di produzione elettrica, la ristrutturazione e il potenziamento di quelli esistenti su tale territorio, nonché il tipo di combustibile usato per alimentarli.

1. 44. Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'imminente pericolo con le seguenti: il pericolo.

- 1. 68.** Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e l'esercizio aggiungere le seguenti: , nel rispetto della normativa ambientale vigente, con particolare riferimento all'abbattimento delle emissioni,

- 1. 8.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 300 MW con le seguenti: 800 MW.

- 1. 45.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 300 MW termici, aggiungere le seguenti: compatibili con la pianificazione territoriale ed energetica regionale,

- 1. 9.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi aggiungere le seguenti: e le linee di trasmissione dell'energia elettrica.

- 1. 41.** Saglia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: esercizio degli stessi, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei limiti di cui alla direttiva 96/61/CE e ai decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36,

- 1. 10.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: dichiarati aggiungere le seguenti: , con atto riguardante ciascun singolo impianto,

- 1. 11.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e soggetti aggiungere le seguenti: alle procedure di gara europea e.

- 1. 12.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: autorizzazione unica, aggiungere le seguenti: i cui criteri sono definiti da un accordo tra Ministro delle attività produttive e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281,.

- 1. 13.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale con le seguenti: . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con un accordo quadro, i criteri che presiedono all'istruttoria relativa al procedimento unico di cui al comma 2. L'accordo quadro contiene:

a) la valutazione dell'adeguato margine di nuova potenza necessaria a copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

b) il numero massimo di nuove centrali autorizzabili in relazione al predetto margine;

c) l'individuazione dei criteri per la definizione delle priorità sulla base delle quali è rilasciata l'autorizzazione unica, tra i quali:

1) coerenza e rispetto dei Piani energetici regionali previsti dall'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

2) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta;

3) coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive;

4) compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale;

5) grado di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;

6) utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici e ambientali;

7) massimo utilizzo possibile dell'energia termica cogenerabile;

8) riutilizzo di siti industriali già esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali;

9) concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate.

1-bis. L'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive e.

1. 69. Gambini, Vernetti, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Fistarol, Realacci.

Al comma 1, sostituire le parole: rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale *con le seguenti:* .Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con un accordo quadro, i criteri che presiedono all'istruttoria relativa al procedimento unico di cui al comma 2. L'accordo quadro contiene:

a) la valutazione dell'adeguato margine di nuova potenza necessaria a copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

b) il numero massimo di nuove centrali autorizzabili in relazione al predetto margine;

c) l'individuazione dei criteri per la definizione delle priorità sulla base delle quali è rilasciata l'autorizzazione unica.

1-bis. L'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive e.

1. 71. Gambini, Vernetti, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Fistarol, Realacci.

Al comma 1, sostituire le parole: rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale *con le seguenti:* . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con un accordo quadro, i criteri che presiedono all'istruttoria relativa al procedimento unico di cui al comma 2. L'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive e.

1. 70. Gambini, Vernetti, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Fistarol, Realacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rilasciata *aggiungere le seguenti:* , previo parere favorevole del presidente della regione interessata, dell'amministrazione preposta ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dell'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

1. 14. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle attività produttive aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,

- 1. 15.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: norme vigenti aggiungere le seguenti: , fatte salve quelle di pertinenza comunale e.

- 1. 46.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: previsto al comma 4 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 117 della Costituzione.

- 1. 16.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: previsto al comma 4 aggiungere le seguenti: e fatta salva in ogni caso la compatibilità con la strumentazione urbanistica territoriale vigente.

- 1. 17.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono considerati comunque prioritari gli interventi di modifica e ripotenziamento degli impianti esistenti.

- 1. 66.** Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla domanda di autorizzazione è allegato il progetto dell'impianto, corredato da una relazione nella quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime dell'impianto, l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta, le esigenze per le quali si vuol procedere alla realiz-

zazione dell'impianto, nonché le caratteristiche di collegamento al sistema elettrico nazionale e di compatibilità ambientale; la richiesta di autorizzazione è integrata con indicazione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico e corredata da una perizia che attesti la qualità e la quantità delle emissioni inquinanti in atmosfera. L'autorizzazione non può comunque essere rilasciata in caso di esito negativo della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

- 1. 18.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

- 1. 47.** Alfonso Gianni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: unico con le seguenti: integrato, che garantisce comunque il pronunciamento delle autorità regionali e degli enti territoriali in materia urbanistica, edilizia e di localizzazione degli impianti,

- 1. 19** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al quale partecipano le con le seguenti: con l'assenso delle.

- 1. 48** Alfonso Gianni.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: semplificazione aggiungere le seguenti: e utilizzo della migliore tecnologia disponibile al fine di abbattere le emissioni e migliorare la situazione preesistente delle aree interessate dagli impianti,

- 1. 20** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Ferme restando le autorizzazioni di competenza del Mini-

stero dei beni e delle attività culturali ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante « Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali », qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.

- 1. 21.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: soli.

- 1. 73** Realacci, Vigni, Iannuzzi.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

- 1. 49** Alfonso Gianni.

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: sostituisce aggiungere le seguenti: , qualora emessa d'intesa con tutte le amministrazioni interessate,.

- 1. 22.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

- 1. 50** Alfonso Gianni.

Al comma 2, sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti: La presentazione della richiesta di autorizzazione deve essere corredata dal progetto preliminare e dallo studio di impatto ambientale. L'istruttoria si conclude entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, in ogni caso, dopo l'acquisizione dell'esito positivo della VIA che costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.

- 1. 76** Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: VIA aggiungere le seguenti: da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

- 1. 23** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Al fine di garantire la disponibilità di impianti ad alta efficienza, i criteri di valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, devono comprendere in particolare i seguenti profili:

a) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico della regione;

b) garanzia di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;

c) coerenza con il principio della diversificazione delle fonti primarie e con gli atti ed indirizzi regionali;

d) minimizzazione dell'impatto ambientale derivante dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto nonché dalla realizzazione delle opere e infrastrutture ad esso connesse;

e) contributo allo sviluppo della forestazione regionale.

- * **1. 24.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Al fine di garantire la disponibilità di impianti ad alta efficienza, i criteri di valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, devono comprendere in particolare i seguenti profili:

a) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico della regione;

b) garanzia di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;

c) coerenza con il principio della diversificazione delle fonti primarie e con gli atti ed indirizzi regionali;

d) minimizzazione dell'impatto ambientale derivante dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto nonché dalla realizzazione delle opere e infrastrutture ad esso connesse;

e) contributo allo sviluppo della forestazione regionale.

* **1. 75.** Realacci, Vigni, Iannuzzi, Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, quinto periodo, prima delle parole: in ogni caso aggiungere le seguenti: una volta acquisita la VIA,.

1. 77. (Testo così modificato nel corso della seduta) Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

(Approvato)

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere la parola: preliminare.

1. 74 Realacci, Vigni, Iannuzzi.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: preliminare con la seguente: esecutivo.

1. 51 Alfonso Gianni.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: preliminare con la seguente: definitivo.

1. 52 Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La costruzione di impianti che richiedano anche opere connesse e la realizzazione di infrastrutture di servizio richiede, oltre alla VIA, il rilascio di una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CEE del 27 giugno 2001.

1. 26 Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione è rilasciata solo previa valutazione d'impatto ambientale positiva da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo la procedura ordinaria definita dalla normativa vigente.

1. 25 Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di aree di rilevante interesse storico-ambientale e nelle città d'arte in cui insistono più iniziative industriali energetiche si promuove la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

1. 72. Verneti, Fistarol, Realacci, Gambini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle aree di rilevante interesse storico-ambientale in cui insistono più iniziative industriali energetiche si promuove la procedura del VAS (Valutazione ambientale strategica).

1. 78. Sandri, Cazzaro, Grotto, Vianello, Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, il Ministro

delle attività produttive, di concerto con il presidente della regione interessata e sentiti i comuni territorialmente competenti, valuta in particolare:

a) la possibilità di decentramento della generazione di energia attraverso impianti di ridotte dimensioni e contenuto impatto ambientale, capaci di alimentare autonomamente singoli settori, evitando la concentrazione delle centrali e delle reti di trasporto negli ambiti territoriali e tenendo conto sia della necessità di una congrua distanza dalle centrali esistenti, sia della possibilità di avvicinamento dei nuovi impianti alle zone industriali con necessità emergenti;

b) l'utilizzo di tecnologie avanzate per prevenire l'inquinamento atmosferico e ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera;

c) il coordinamento dell'iniziativa con altre oggettive possibilità di utilizzo di energia da fonti rinnovabili o alternative considerate prioritarie, privilegiando in particolare la costruzione di impianti misti che utilizzano combustibile derivato da rifiuti.

1. 80. Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi, Parolo.

Sopprimere il comma 3.

1. 53 Alfonso Gianni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: viene rilasciata a seguito di esito positivo di VIA da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale inoltre.

1. 27. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: prescrizioni aggiungere le seguenti: , anche di compatibilità ambientale e conformità urbanistica,.

1. 28. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: informativa con le seguenti: informazione al pubblico o, qualora la regione lo ritenga necessario, di inchiesta pubblica.

1. 29. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: nonché il termine aggiungere le seguenti: preciso.

1. 54 Alfonso Gianni.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto viene sospesa qualora sia riscontrato, a causa dell'attività dello stesso, un sensibile peggioramento delle condizioni ambientali locali rispetto ai valori preesistenti.

1. 30. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 31.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 56.** Alfonso Gianni, Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Per il rilascio delle autorizzazioni è fatto obbligo della richiesta del parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del

parere non può incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica

- 1. 61.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Patria, de Ghislanzoni Cardoli, Stradella, Polledri, Monticelli, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Per il rilascio delle autorizzazioni è fatto obbligo della richiesta del parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Essi si esprimono entro e non oltre i sessanta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

- 1. 81** Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: l'ente locale competente *aggiungere le seguenti:* , il cui parere è obbligatorio,.

- 1. 55** Alfonso Gianni.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: strumenti urbanistici *aggiungere le seguenti:* , soggetta al medesimo procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici,.

- 1. 32** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ed evidenziate nel progetto approvato *con le seguenti:* nel progetto ed

approvate dall'amministrazione che ha deliberato lo strumento urbanistico cui fanno riferimento.

- 1. 33** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: può *con la seguente:* deve.

- 1. 58** Alfonso Gianni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione prevede altresì, previo accordo tra l'ente locale competente e il soggetto proponente, forme di agevolazione per le popolazioni locali interessate dalla localizzazione dell'impianto.

- * **1. 57.** Patria, de Ghislanzoni Cardoli, Stradella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione prevede altresì, previo accordo tra l'ente locale competente e il soggetto proponente, forme di agevolazione per le popolazioni locali interessate dalla localizzazione dell'impianto.

- * **1. 79.** Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi, Parolo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sottoscrizione da parte degli enti locali di tali accordi rientra nelle condizioni per l'autorizzazione dell'inizio lavori.

- 1. 59.** Alfonso Gianni.

Al comma 3-bis, dopo le parole: Ministero delle attività produttive, *aggiungere le seguenti:* il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

- 1. 34.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3-bis, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: , l'Unione Province italiane (UPI).

* **1. 40.** Saglia.

(Approvato)

Al comma 3-bis, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: , l'Unione Province italiane (UPI).

* **1. 82.** Vernetti, Fistarol, Realacci, Gambini.

(Approvato)

Al comma 3-bis, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: , l'Unione Province italiane (UPI).

* **1. 83.** Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

(Approvato)

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: che tuttavia non può superare il 20 per cento della domanda registrata sui consumi effettivi nell'anno precedente.

1. 60. Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 35.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 63.** Alfonso Gianni, Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole da: anche fino alla fine del comma con le seguenti: solo alle nuove richieste e sulla base delle direttive e delle linee guida da definire, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, attraverso un accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di concordare, nel rispetto della normativa comunitaria e del disposto costituzionale, l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica nel rispetto dell'ambiente. Ai procedimenti per i quali sia stata iniziata la VIA si applica la procedura ordinaria.

1. 36 Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1. 64 Alfonso Gianni.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Nel caso di costruzione di impianti ad una distanza inferiore a trenta chilometri dal territorio di un'altra regione, al procedimento di cui al comma 2 partecipano anche la regione limitrofa e gli enti locali compresi nel relativo territorio situati entro la predetta distanza.

4-ter. Nel caso in cui al comma 4-bis, gli enti locali della regione limitrofa sono inclusi fra quelli interessati ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3.

4-quater. Qualora in sede di procedimento unico non si realizzi l'intesa, è esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

1. 5. de Ghislanzoni Cardoli, Patria, Stradella.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Nel caso di realizzazione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 200 MW termici l'autorizzazione

di cui al comma 1 è rilasciata a condizione che il nuovo impianto disti oltre 30 chilometri da altro impianto analogo esistente e/o già autorizzato.

4-ter. Qualora in sede di procedimento unico non si verifichi l'intesa, è esclusa l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

1. 1. Rava, Gambini, Quartiani, Buglio.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Nel caso di realizzazione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 200 MW ubicati ad una distanza inferiore a 30 chilometri dal confine con altra regione, al procedimento di cui al comma 2 partecipano anche le regioni confinanti nonché gli enti locali compresi nel territorio definito dalla predetta distanza anche se ricadenti in altra regione rispetto a quella di ubicazione dell'impianto.

4-ter. Qualora in sede di procedimento unico non si verifichi l'intesa, è esclusa l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

1. 2. Rava, Gambini, Quartiani, Buglio.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Nel caso di costruzione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a condizione che sia osservata la distanza minima di cinquanta chilometri da un impianto di potenza almeno pari. Nel caso di potenza superiore a 200 MW, la distanza è fissata in trenta chilometri.

4-ter. Qualora in sede di procedimento unico non si verifichi l'intesa, è esclusa l'applicazione delle disposizioni previste di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

* **1. 6.** de Ghislanzoni Cardoli, Patria, Stradella.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Nel caso di costruzione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a condizione che sia osservata la distanza minima di cinquanta chilometri da un impianto di potenza almeno pari. Nel caso di potenza superiore a 200 MW, la distanza è fissata in trenta chilometri.

4-ter. Qualora in sede di procedimento unico non si verifichi l'intesa, è esclusa l'applicazione delle disposizioni previste di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

* **1. 84.** Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Polledri, Martinelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel caso di impianti ubicati in zone di confine devono essere interessati e coinvolti nelle procedure di cui ai commi precedenti le regioni e gli enti locali limitrofi.

1. 7. de Ghislanzoni Cardoli, Patria, Stradella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel caso di impianti ubicati in zone di confine tra regioni, nelle procedure indicate dai commi precedenti devono essere coinvolti le regioni e gli enti locali confinanti.

1. 3. Rava, Gambini, Quartiani, Buglio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito della procedura di VIA.

1. 62. (Testo così modificato nel corso della seduta) Patria, de Ghislanzoni Cardoli, Stradella.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel caso di realizzazione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 200 MW deve essere rispettata una distanza dai centri abitati pari almeno a 2 chilometri.

1. 4. Rava, Gambini, Quartiani, Buglio.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 37.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 65** Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 89** Realacci, Vigni, Iannuzzi, Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: L'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, l'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 si applicano in quanto compatibili con il presente decreto.

1. 90 Realacci, Vigni, Iannuzzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa con le seguenti: È fatta salva.

1. 95 Alfonso Gianni.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 giugno 2002.

1. 93 Alfonso Gianni.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 settembre 2002.

1. 94 Alfonso Gianni.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: dell'allegato IV *fin a:* 5 gennaio 1989,.

1. 38. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n.393,.

1. 39. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché fino a 20 MW per le centrali alimentate da fonti rinnovabili.

1. 91. Molinari, Vernetti.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente: 5-ter. Nelle aree industriali delle regioni dell'obiettivo 1 interessate da strumenti della programmazione negoziata nonché da iniziative di riconversione e reindustrializzazione sono previste procedure di *revamping* per centrali termoelettriche già operative.

1. 92 Molinari, Vernetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 01

(Misure urgenti per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica).

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n.57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In mancanza di accordo entro il 30 giugno 2002 si applicano le disposizioni di cui al comma 4 ».

2. In attesa che si concludano le procedure di aggregazione previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, nonché dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n.57, il Ministero delle attività produttive promuove specifici accordi tra le imprese di distribuzione di energia elettrica, al fine di assicurare la gestione unitaria e lo sviluppo coordinato dei rami d'azienda preposti all'attività stessa.

3. Gli accordi di cui al comma 2 perseguono la valorizzazione delle imprese degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n.128, alla luce dello stato di avanzamento delle trattative in corso, dei decreti di concessione emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, nonché dei criteri e dei parametri economici determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1. 01 Lusetti, Verneti.

ART. 1-bis.

(Misure per favorire la contendibilità dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica).

Sopprimere gli articoli 1-bis e 1-ter.

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

1-bis.20. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **1-bis. 4.** Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimerlo.

* **1-bis. 5.** Verneti, Fistarol, Realacci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° luglio 2002 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta o importata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n.287. A tale scopo, entro la stessa data, l'ENEL predispose, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, un piano per la cessione di non meno dei 15.000 MW della propria capacità produttiva. L'approvazione del suddetto piano, nonché la scelta delle modalità di alienazione degli impianti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il piano per la cessione degli impianti deve consentire adeguate condizioni di mercato nonché la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali e al mantenimento della produzione nei siti, con particolare riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali, tenendo altresì conto delle esigenze relative all'attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL spa.

1-bis. 1. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre 2010.

* **1-bis. 6.** Verneti, Fistarol, Realacci, Gambini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre 2010.

* **1-bis. 8.** Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , comprensiva della quota relativa agli impianti idroelettrici di pompaggio.

1-bis. 9. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e non concorrono fino alla fine del comma.

1-bis. 2. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

* **1-bis. 10.** Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

* **1-bis. 12.** Governo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'indizione di un'asta pubblica per la cessione degli con le seguenti: che i proprietari cedano gli.

1-bis. 13. Governo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: , ferma restando fino alla fine del comma con le seguenti: individua, per l'eventuale capacità eccedente la percentuale di cui al comma 1, ulteriori impianti *mid-merit*, come definiti nel piano di cessione approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto

1999, eventualmente aggiungendoli alla società per azioni individuata con la lettera c) nel piano per le cessioni di cui all'allegato A al decreto medesimo. La proprietà di tale società o degli impianti di cui al presente comma, ovvero la loro disponibilità, è ceduta a terzi, utilizzando ogni strumento di mercato, con esclusione di società controllate o collegate o controllate dalla medesima controllante. Tenuto conto delle cessioni degli impianti di cui al presente comma ad Enel S.p.A. non può essere richiesto di ridurre ulteriormente la propria capacità di generazione né di metterla a disposizione di terzi.

1-bis. 14. Governo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: *mid-merit* con le seguenti: di modulazione e di punta.

1-bis. 7. Vernetti, Fistarol, Realacci.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1-bis. 11. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

ART. 1-ter.

(Oneri generali del sistema elettrico).

Sopprimerlo.

* **1-ter. 2.** Vernetti, Fistarol, Realacci.

Sopprimerlo.

***1-ter. 3.** Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Dal 1° settembre 2002 non si applica la compensazione della

maggior valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici. È confermata l'efficacia, fermo restando quanto previsto al precedente periodo, e sono fatti salvi gli effetti fino alla data del 1° settembre 2002, delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 26 gennaio 2000 e del 17 aprile 2001, con abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

2. Gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 26 gennaio 2000, maturati dalle imprese produttrici e distributrici fino al 1° settembre 2002, sono quantificati con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con gli stessi decreti sono impartite disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il rimborso alle imprese medesime di tali oneri.

1-ter. 9. Governo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1-ter. 1. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , pari ai costi annui derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche.

* **1-ter. 4.** Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , pari ai costi annui deri-

vanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche.

* **1-ter. 8.** Governo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: È confermata l'efficacia aggiungere le seguenti: e sono fatti salvi gli effetti fino alla data del 1° settembre 2002.

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

1-ter. 5. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: di cui al comma 11 fino alla fine del comma con le seguenti: di individuazione degli oneri di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a recepire con proprio decreto.

1-ter. 6. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Il Ministro delle attività produttive, per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, fornirà all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le indicazioni per la copertura degli oneri finanziari occupazionali, come determinati dall'attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, risultanti scoperti per effetto dell'applicazione del presente articolo, in quanto graveranno sulle imprese produttrici-distributrici per effetto dell'applicazione della direttiva 96/92/CE.

1-ter. 7. Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
1-TER 02 DEL GOVERNO.

All'articolo aggiuntivo 1-ter. 02 del Governo, sopprimere l'articolo 1-quater.

0. 1-ter. 02. 1. Vernetti, Fistarol.

All'articolo aggiuntivo 1-ter. 02 del Governo, sopprimere l'articolo 1-quinquies.

0. 1-ter. 02. 2. Vernetti, Fistarol.

All'articolo aggiuntivo 1-ter. 02 del Governo, sopprimere l'articolo 1-sexies.

* **0. 1-ter. 02. 3.** Vernetti, Fistarol, Rea-
lacci.

All'articolo aggiuntivo 1-ter. 02 del Governo, sopprimere l'articolo 1-sexies

* **0. 1-ter. 02. 5.** Lion, Cento, Pecoraro
Scanio.

All'articolo aggiuntivo 1-ter. 02 del Governo, sopprimere l'articolo 1-septies.

0. 1-ter. 02. 4. Vernetti, Fistarol.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere i seguenti:

ART. 1-quater.

(Disposizioni in materia di rete di trasmissione nazionale di energia elettrica).

1. Al fine di assicurare l'unitarietà, la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio elettrico e degli approvvigionamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive promuovono, nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione elettrica nazionale e la quotazione in borsa delle azioni del soggetto derivante da tale riunificazione.

2. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole « gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete a carico delle società di cui al comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie ».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata, in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle finzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore ».

4. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, comma 6, quarto periodo, dopo le parole « coloro che ne abbiano la disponibilità », sono aggiunte le seguenti: « fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento, ».

5. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati ».

ART. 1-quinquies.

(Misure per la remunerazione delle reti elettriche e della disponibilità di capacità di generazione).

1. Al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico di cui al

comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nel definire, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe per il periodo regolatorio avente inizio il 1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2007:

a) fa riferimento, nella determinazione del capitale investito netto, al valore rivalutato delle reti elettriche a partire dai valori assunti ai fini delle determinazioni tariffarie per il periodo regolatorio 2000-2003, assumendo, nel calcolo del rendimento da riconoscere sul capitale investito, quale tasso di rendimento privo di rischio, il tasso di rendimento dei titoli di Stato di lungo termine;

b) mantiene in capo alle imprese elettriche, al termine del periodo regolatorio, una quota delle maggiori efficienze realizzate dalle stesse imprese rispetto agli obiettivi di efficienza definiti attraverso il meccanismo del *price cap*, di cui al comma 18 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, corrispondente a quella attribuita agli utenti;

c) utilizza il meccanismo del *price cap* citato, anche differenziato tra le diverse tipologie di reti, prevedendo recuperi di efficienza non superiori a quelli correntemente in vigore, ed applica tale meccanismo esclusivamente alla componente tariffaria destinata alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti, escludendo dal calcolo la remunerazione del capitale investito netto.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, sono dettate norme per realizzare un sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione in misura sufficiente a mantenere la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale.

ART. 1-*sexies*.

(*Rimodulazione della carbon tax*).

1. A partire dal 1 gennaio 2003, alle vigenti aliquote delle accise sugli olii minerali, nonché dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « Orimulsion », impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni definiti nel protocollo di Kyoto;

b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera a), non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 euro per ogni chilogrammo di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.

ART. 1-*septies*.

(*Semplificazione di adempimenti burocratici*).

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: « entro un anno » fino alla fine

del comma sono sostituite dalle seguenti: « per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al periodo precedente per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime.

1-ter. 02. Governo.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*.

1. Alle vigenti aliquote delle accise sugli olii minerali, nonché dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « orimulsion », impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni previsti nel protocollo di Kyoto;

b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera a),

non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 euro per ogni chilogrammo di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.

1-ter. 01. Quartiani.

(AC 2523 – Sezione 4)

EMENDAMENTO PRESENTATO AL
TITOLO DEL DECRETO-LEGGE

Al titolo sopprimere le parole da: e per favorire fino alla fine.

Tit. 1. Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

(AC 2523 – Sezione 5)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. 01

(Misure urgenti per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica).

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n.57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In mancanza di accordo entro il 30 giugno 2002 si applicano le disposizioni di cui al comma 4 ».

2. In attesa che si concludano le procedure di aggregazione previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, nonché dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n.57, il Ministero delle attività produttive promuove specifici accordi tra le imprese di distribuzione di energia elettrica, al fine di assicurare la gestione unitaria e lo sviluppo coordinato dei rami d'azienda preposti all'attività stessa.

3. Gli accordi di cui al comma 2 perseguono la valorizzazione delle imprese degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n.128, alla luce dello stato di avan-

zamento delle trattative in corso, dei decreti di concessione emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, nonché dei criteri e dei parametri economici determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1. 01 Lusetti, Verneti.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere i seguenti:

ART. 1-quater.

(Disposizioni in materia di rete di trasmissione nazionale di energia elettrica).

1. Al fine di assicurare l'unitarietà, la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio elettrico e degli approvvigionamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive promuovono, nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione elettrica nazionale e la quotazione in borsa delle azioni del soggetto derivante da tale riunificazione.

2. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole « gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete a carico delle società di cui al comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie ».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata, in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle finzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive ritenga

necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore ».

4. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, comma 6, quarto periodo, dopo le parole « coloro che ne abbiano la disponibilità », sono aggiunte le seguenti: « fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento, ».

5. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati ».

ART. 1-quinquies.

(Misure per la remunerazione delle reti elettriche e della disponibilità di capacità di generazione).

1. Al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nel definire, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe per il periodo regolatorio avente inizio il 1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2007:

a) fa riferimento, nella determinazione del capitale investito netto, al valore rivalutato delle reti elettriche a partire dai valori assunti ai fini delle determinazioni tariffarie per il periodo regolatorio 2000-2003, assumendo, nel calcolo del rendimento da riconoscere sul capitale investito, quale tasso di rendimento privo di rischio, il tasso di rendimento dei titoli di Stato di lungo termine;

b) mantiene in capo alle imprese elettriche, al termine del periodo regolatorio, una quota delle maggiori efficienze

realizzate dalle stesse imprese rispetto agli obiettivi di efficienza definiti attraverso il meccanismo del *price cap*, di cui al comma 18 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, corrispondente a quella attribuita agli utenti;

c) utilizza il meccanismo del *price cap* citato, anche differenziato tra le diverse tipologie di reti, prevedendo recuperi di efficienza non superiori a quelli correntemente in vigore, ed applica tale meccanismo esclusivamente alla componente tariffaria destinata alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti, escludendo dal calcolo la remunerazione del capitale investito netto.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, sono dettate norme per realizzare un sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione in misura sufficiente a mantenere la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale.

ART. 1-*sexies*.

(*Rimodulazione della carbon tax*).

1. A partire dal 1 gennaio 2003, alle vigenti aliquote delle accise sugli olii minerali, nonché dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « Orimulsion », impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni definiti nel protocollo di Kyoto;

b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera a), non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 euro per ogni chilogrammo di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.

ART. 1-*septies*.

(*Semplificazione di adempimenti burocratici*).

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: « entro un anno » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al periodo precedente per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime.

1-ter. 02. Governo.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*.

1. Alle vigenti aliquote delle accise sugli olii minerali, nonché dell'imposta sui con-

sumi di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « orimulsion », impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni previsti nel protocollo di Kyoto;

b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera a), non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 euro per ogni chilogrammo di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.

1-ter. 01. Quartiani.

(AC 2523 – Sezione 6)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(AC 2523 – Sezione 7)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.43 Alfonso Gianni e 1.67 Gambini, nonché sull'articolo aggiuntivo 1-ter.01 Quartiani, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

(A.C. 2523 – Sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge « Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per favorire la contendibilità dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica, nonché disposizioni concernenti gli oneri generali del sistema elettrico » (A.C. 2523);

considerato che:

sono stati presentati progetti per la realizzazione di tre centrali termoelettriche nella regione Lombardia ai confini con la regione Piemonte e, precisamente, la

centrale di Torremenapace, la centrale di Sannazzaro e la centrale di Caseigerola;

le tre centrali sono ubicate in un'area avente un raggio di sette chilometri, già interessata da impianti con forte impatto ambientale;

il territorio confinante con l'area in questione risulta ad alta vocazione agricola con coltivazioni orticole molto importanti e sede di impianti di trasformazione dei prodotti agricoli;

una così alta concentrazione di centrali comporterà un forte incremento delle emissioni di ossido di carbonio e ossidi di azoto; dette emissioni comporteranno, come evidenziato nella ricerca del dipartimento di colture arboree dell'Università di Torino, una netta riduzione della fotosintesi con notevoli danni alle coltivazioni e quindi all'economia di un vasto territorio;

una tale concentrazione di centrali, inserite in un contesto già compromesso, può determinare condizioni ambientali estremamente pericolose, oltre che per le colture agricole, anche per la salute degli abitanti;

la regione Piemonte ha espresso parere contrario alla realizzazione delle centrali;

il caso in questione è rappresentativo del più generale problema della valutazione di compatibilità ambientale nella realizzazione di impianti produttivi,

impegna il Governo:

a congelare l'iter di autorizzazione delle centrali termoelettriche sopraccitate;

a valutare la criticità ambientale e le conseguenze sulle attività agricole della zona, valutando la sovrapposizione degli effetti di tutte le attività potenzialmente inquinanti esistenti sul territorio sia in condizioni di normalità di funzionamento sia in caso di possibili incidenti;

a valutare la necessità di introdurre una norma che stabilisca una distanza

minima tra centrali termoelettriche di potenza superiore ai 200 mega watt di almeno 40/50 chilometri, nonché una distanza delle stesse centrali dai centri abitati di almeno 10 chilometri.

9/2523/1. Buglio, Rava.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2523, di conversione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

premesso che:

la mancata individuazione di un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, rallentando l'attività di messa in sicurezza e di smantellamento delle centrali elettro-nucleari dismesse e degli impianti di produzione del combustibile nucleare, comporta un differimento nei tempi del possibile riutilizzo produttivo dei siti medesimi e un incremento dei costi che si riflette sugli operatori del settore e, conseguentemente, sulle tariffe elettriche;

i predetti siti, ove sollecitamente bonificati, potrebbero, tra l'altro, costituire aree ottimali per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia in grado di contribuire efficacemente al raggiungimento dei livelli di sicurezza ai fini dell'approvvigionamento energetico del Paese;

tale bonifica dovrebbe realizzarsi comunque entro il 2008, ma non è ancora stato possibile definire i criteri che dovrebbero presiedere all'individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, premessa indispensabile di ogni azione di bonifica,

impegna il Governo

ad assumere sollecitamente ogni iniziativa, anche di natura legislativa, per favorire l'incremento della produzione di energia elettrica e la riduzione dei costi sopportati da produttori ed utenti attraverso la disattivazione delle centrali elettronucleari e degli

impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismesso, nonché mediante la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, previa individuazione del sito per la realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi.

9/2523/2. Polledri, Zanetta, Foti, Rosso, Martinelli, Gibelli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale:

considerate le determinazioni assunte nel corso del recente Consiglio europeo di Barcellona in materia di creazione di un mercato unico dell'energia, che rendono viepiù urgente un organico intervento riformatore;

rilevato come il predetto decreto-legge sia volto a fronteggiare una situazione di emergenza attraverso interventi di portata limitata giustificati dalla necessità e dall'urgenza di scongiurare una crisi del sistema di fornitura di energia elettrica;

ritenuto tuttavia che, secondo quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sulla situazione e le prospettive del settore dell'energia in via di conclusione da parte della medesima Commissione, sussista altresì l'esigenza di pervenire in tempi estremamente brevi ad un riordino della complessiva articolazione del comparto per accelerare il processo di liberalizzazione del settore;

considerato, in particolare, che occorre assicurare, anche in prospettiva, la sicurezza degli approvvigionamenti energetici affrontando i nodi critici dell'attuale sistema;

ritenuto, altresì, che, in assenza di un nuovo e penetrante intervento del legislatore, i cittadini e le imprese sconterebbero in misura sempre maggiore le

criticità del settore, contraddistinto tra l'altro da prezzi assai più elevati della media europea;

considerata pertanto l'urgenza di implementare l'attuale quadro normativo per consentire di compiere un insieme coerente di scelte di natura fiscale, industriale, tecnologica ai fini del rilancio del settore;

impegna il Governo

a presentare alle Camere, entro il 15 maggio 2002, un disegno di legge di complessivo riordino e riforma del settore dell'energia, che tenga conto degli orientamenti propositivi che verranno espressi nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva richiamata in premessa.

9/2523/3. Gastaldi, Gambini, Milioto, Verneti, Saglia, Polledri, Cozzi.

La Camera,

esaminato il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7, recante « Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale »;

preso atto che l'articolo 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero delle attività produttive, prevede l'esito positivo della VIA con riferimento ad ogni singolo impianto di energia elettrica;

considerato che ai fini della valutazione di rischio ambientale provocato dal nuovo impianto occorre tener presenti eventuali concentrazioni degli impianti e dei tralicci di trasporto dell'energia nell'intero ambito territoriale;

considerato il duplice vantaggio, economico ed ecologico, proveniente dall'utilizzo di impianti misti che impiegano, di norma, combustibile derivato da rifiuti, nonché il metano come fonte integrativa nei casi di carenza di CDR;

impegna il Governo

a coordinare l'iniziativa di realizzazione di nuovi impianti di produzione di

energia elettrica con altre oggettive possibilità di utilizzo di energia da fonti rinnovabili o alternative considerate prioritarie, privilegiando in particolare la costruzione di impianti misti che utilizzino, altresì, combustibile derivato da rifiuti;

a valutare in particolare la possibilità di decentramento delle generazioni di energia attraverso impianti di ridotte dimensioni e contenuto impatto ambientale, evitando la concentrazione delle centrali e delle reti di trasporto nei singoli ambiti territoriali e tenendo conto sia della necessità di una congrua distanza dalle centrali esistenti, sia della possibilità di avvicinamento dei nuovi impianti alle zone industriali con necessità emergenti;

a verificare l'effettivo utilizzo di tecnologie avanzate per prevenire l'inquinamento atmosferico e ridurre le emissioni inquinanti nell'aria.

9/2523/4. Martinelli, Saglia, Zanetta, Parolo, Polledri.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 7 del 2002 « Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale » è stato adottato dal Governo al fine di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

secondo i dati forniti dal gestore della rete di trasmissione nazionale la potenza offerta è pari a 48 mila 700 mw mentre il fabbisogno registrato nel dicembre del 2001 è stato di 52 mila mw. È stato quindi possibile far fronte alle richieste attraverso 6 mila mw di potenza importati dall'estero;

le linee di interconnessione con l'estero continuano ad essere strategiche, anche nell'ottica di un mercato unico europeo, oltre alla considerazione che il gestore della rete prevede un aumento di

chilometraggio delle linee ad altissima tensione di circa duemila chilometri nel 2002-2004;

se l'obiettivo è ottenere una rete elettrica che produca gli stessi prezzi all'interno del sistema nazionale è necessario che si superino le differenze zionali e i vincoli tra le zone geografiche del paese;

un esempio lampante degli ostacoli burocratici ed amministrativi che riguardano la rete è rappresentato dalla linea che dalla Puglia potrebbe portare energia in Campania e nelle altre regioni del sud di Italia, opera iniziata nel 1992 non ancora terminata a causa di impedimenti normativi;

le norme di semplificazione autorizzativa contenute nel decreto-legge n. 7 del 2002 possono essere applicate anche alle linee di trasmissione dell'energia elettrica;

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione al decreto-legge n. 7 del 2002 in coerenza con quanto affermato in premessa e a riformare tempestivamente le procedure di autorizzazione per lo sviluppo delle linee elettriche.

9/2523/5. Saglia, Zanetta, Tabacci, Polledri, Scalia, Catanoso.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 2523, di conversione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7;

preso atto con soddisfazione del fatto che il provvedimento consente di dare concreta attuazione ad alcuni degli indirizzi fondamentali di politica energetica definiti dal Governo e dal Parlamento;

rilevato, peraltro, che a tale provvedimento dovranno far seguito ulteriori iniziative del Governo allo scopo di provvedere al complessivo riordino del settore e che, in proposito, nel corso dell'esame presso la X Commissione, tanto le forze

politiche di maggioranza quanto quelle di opposizione hanno convenuto circa l'opportunità di rimettere ad un apposito disegno di legge la definizione in termini organici della materia, anche sulla base delle conclusioni cui la medesima Commissione perverrà a conclusione dell'indagine conoscitiva allo scopo effettuata;

rilevato che nella stessa sede si dovrà definire una specifica disciplina da applicare nei casi in cui gli impianti siano insediati nel territorio di comuni adiacenti ad una regione diversa da quella di appartenenza, volta ad assicurare adeguate garanzie anche in ordine al pieno coinvolgimento nel procedimento delle regioni limitrofe;

tenuto conto che, in assenza di tale disciplina organica, potrebbero non risultare adeguatamente tutelati i diritti delle comunità residenti nelle regioni limitrofe a quelle nel cui territorio sono già avviati ovvero potrebbero nel breve termine iniziare i lavori di realizzazione di nuovi impianti;

considerato il caso, che appare particolarmente preoccupante, costituito dal fatto che in un'area compresa nel territorio della provincia di Pavia, avente l'estensione di sette chilometri di raggio, sulla quale già insistono tre industrie dichiarate ad alto rischio, quali la Oxon di Mezzana, la Raffineria di Sannazzaro e la Auschem di Castellar Guidobono, si prospetta la realizzazione di tre grandi centrali termoelettriche per complessivi 2400 Megawatt (pari a circa il 5 per cento del consumo energetico italiano), e che, in particolare:

la centrale Agip Petroli all'interno della Raffineria di Sannazzaro è in avanzata fase di autorizzazione della VIA;

la realizzazione della centrale di Voghera in località Torremenapace è già stata autorizzata;

appare evidente la necessità di evitare la costruzione della centrale di Casei Gerola;

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle procedure autorizzative, tutte le iniziative per ridurre ed eliminare le concentrazioni localizzate delle centrali, al fine di ottimizzare l'utilizzo della rete di trasporto normale di energia elettrica esistente.

9/2523/6. Patria, de Ghislanzoni Cardoli, Stradella, Polledri.

La Camera,

esaminato il decreto 7 febbraio 2002 n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

constatato che nel polo energetico di Civitavecchia e Montalto di Castro è oggi concentrata gran parte della produzione di energia elettrica, tanto da considerare questo polo tra i principali d'Europa:

che l'Enel sulla base delle direttive europee e nazionali, sta provvedendo alla alienazione di parte del proprio parco centrali suddivise nelle tre GENGO che sono state messe sul mercato;

che in questo quadro l'Interpower (una delle tre GENGO) sta provvedendo a trasformare (per decreto governativo) alcune delle centrali ad olio combustibile a turbo-gas (Civitavecchia-Torre sud);

che l'Enel sempre a Civitavecchia-Torre nord ha presentato presso i Ministeri competenti e le altre autorità locali e regionali formale richiesta di trasformazione a carbone della centrale attualmente alimentata ad olio combustibile;

che sempre nello stesso sito (Montalto di Castro) l'Enel, si sta accingendo alla alimentazione dell'omonima centrale con *oil-emulsion* (olio pesante con grossa concentrazione di elementi inquinanti);

che questo processo di radicale trasformazione degli impianti produttivi nel sito di cui trattasi comporterà seri stravolgimenti ecologici, infrastrutturali, e

inciderà considerevolmente sul sistema industriale e delle imprese locali in quell'area;

che in questo contesto, a fronte di una totale rinuncia della regione Lazio e delle province interessate (Roma e Viterbo) ad esercitare un ruolo di coordinamento e di presenza attiva tra gli enti locali appare necessario costituire un fronte unico comune capace di tutelare gli interessi della economia locale, della salute dei cittadini e più complessivamente della tutela di un territorio (quello degli etruschi) così orribilmente devastato dalla presenza di numerosi elettrodotti che attraversano comprensori pregevoli ed unici al mondo sotto il profilo archeologico, ambientale e monumentale;

temendo che le amministrazioni locali, da sole, non riescano a sostenere il confronto con i colossi dell'energia elettrica rischiando (come spesso è avvenuto) di soccombere di fronte alle legittime aspirazioni dello sviluppo economico e alla tutela ambientale e della salute dei cittadini;

tutto ciò premesso e prima ancora che su quel territorio possa tra qualche tempo scatenarsi un caos industriale e di iniziative incontrollate dove ogni impresa energetica (Interpower, Enel, oggi; domani chissacchi) agisca in regime di assoluta libertà se non di arbitrio con investimenti di migliaia di miliardi che se non coordinati con gli enti locali e regionali finirebbero per provocare effetti imprevedibili, se non dannosi sull'intero assetto economico ambientale ed infrastrutturale di quella vasta ed importante area del nostro paese,

impegna il Governo

adoperarsi per la convocazione, congiuntamente alla regione Lazio, di una conferenza regionale dell'energia, con la partecipazione dell'Enel, Interpower e gli enti locali interessati al fine di definire un quadro di riferimento istituzionale, industriale e di salvaguardia ambientale capace

di tutelare con chiarezza, e senza furberie di sorta le esigenze dello sviluppo economico, la tutela del sistema industriale locale, la salute dei cittadini e che nel contempo sappia, a fronte di consistenti investimenti, impedire la penetrazione di infiltrazioni mafiose e malavitose in genere.

Nella stessa conferenza dovrà altresì emergere con chiarezza un impegno preciso dell'Enel, della regione Lazio e del Governo (Ministero ambiente) a presentare entro tempi brevi un piano di bonifica e rimozione di quegli elettrodotti che risultino incompatibili con la presenza sul territorio di beni archeologici, naturalistici e monumentali di inestimabile valore.

9/2523/7. Tidei, Realacci, Quartiani, Vigni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 7 del 2002,

rilevata l'urgenza di adottare misure volte a salvaguardare la sicurezza del sistema elettrico nazionale, attraverso il rafforzamento del parco di generazione al fine di evitare crisi ed interruzioni della fornitura di energia;

rilevato che tale esigenza troverà risposta nella realizzazione e nel potenziamento di impianti di energia elettrica, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture ad essi indispensabili;

considerato che tali interventi, che hanno carattere di massima urgenza, saranno realizzati previo esito positivo della valutazione di impatto ambientale (VIA) delle opere, al fine di una condivisibile esigenza di rispetto e tutela dell'ambiente;

sottolineato che le norme del disegno di legge sono volte a contemperare opportunamente le esigenze di rispetto e tutela dell'ambiente con quelle di celere realizzazione delle opere da esso previste;

impegna il Governo

ad adottare ogni idonea iniziativa affinché i procedimenti di rilascio della valutazione di impatto ambientale si concludano entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 dovendosi in ogni caso considerare tale termine una scadenza non valicabile per la conclusione dell'istruttoria, in modo da garantire la tempestiva realizzazione di opere indispensabili a scongiurare il rischio di future crisi ed interruzioni della fornitura di energia.

9/2523/8. Lazzari.

La Camera,

premesso che la riforma dell'articolo 117 della Costituzione assegna la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia alla legislazione concorrente;

impegna il Governo

a promuovere in sede di conferenza unificata la definizione di un accordo-quadro contenente i criteri sull'esercizio delle rispettive competenze nelle materie della produzione e trasporto dell'energia.

9/2523/9. Gambini.

La Camera,

premesso che:

presso moltissimi impianti industriali sorti negli anni sessanta sono operative centrali termoelettriche che rappresentano una importante opportunità di sviluppo e di crescita del tessuto economico e produttivo;

queste centrali sono vecchie e necessitano di misure di *revamping* finalizzate all'abbattimento dei costi anche ambientali;

molte aree dove operano centrali di questo genere sono interessate da strumenti di reindustrializzazione e della programmazione negoziata per il rilancio economico e produttivo come nel caso di Pisticci, Brindisi, Ottana, Gela, Manfredonia e altre realtà;

impegna il Governo

a prevedere misure di *revamping* per le centrali termoelettriche già operative nelle aree industriali nelle regioni ricadenti nell'obiettivo 1.

9/2523/10. Molinari, Verneti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 2523, di conversione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7;

rilevato che risulta necessario definire una specifica disciplina da applicare nei casi in cui gli impianti termoelettrici siano insediati nel territorio di comuni adiacenti ad una regione diversa da quella di appartenenza, volta ad assicurare adeguate garanzie anche in ordine al pieno coinvolgimento nel procedimento delle regioni limitrofe;

tenuto conto che, in assenza di tale disciplina organica, potrebbero non risultare adeguatamente tutelati i diritti delle comunità residenti nelle regioni limitrofe a quelle nel cui territorio sono previsti i nuovi impianti;

considerato il caso, che appare particolarmente preoccupante, ed il fatto che in un'area compresa nel territorio della provincia di Pavia, avente l'estensione di 15 chilometri di diametro in cui preesistono tre industrie dichiarate ad alto rischio, si prospetta la realizzazione di tre grandi centrali termoelettriche per complessivi 2.400 Megawatt, e che in particolare:

la centrale AGIP Petroli all'interno della raffinerie di Sannazzaro è in avanzata fase di autorizzazione della VIA;

le realizzazione della centrale di Voghera è già stata autorizzata;

risulta evidente la necessità di non autorizzare la costruzione della centrale di Casei Gerola;

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle procedure autorizzative, tutte le iniziative per ridurre ed evitare le concentrazioni localizzative delle centrali, al fine di ottimizzare l'utilizzo della rete di trasporto normale di energia elettrica esistente.

9/2523/11. Rava.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: ANGELA NAPOLI; LA RUSSA ED ALTRI; BOATO ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 12 DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA QUALE LINGUA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA (750-1396-2289)

(A.C. 750 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

1. All'articolo 12 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 23. Mascia, Deiana.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La Repubblica garantisce l'uso ufficiale delle lingue delle minoranze linguistiche nei rispettivi territori.

1. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: Le lingue usate dalle minoranze possono essere parificate nei casi e nei modi previsti dalla legge.

1. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: Restano consentite disposizioni riguardanti l'uso ufficiale di lingue minoritarie in Italia, disciplinate da leggi speciali.

1. 25. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La Repubblica

blica promuove i diritti connessi alla libertà di espressione ed il patrimonio culturale costituito dalle diversità linguistiche presenti nel territorio.

- 1. 24.** Bimbi, Colasio, Fistarol, Carra, Detomas, Zeller, Widmann, Frigato, Giovanni Bianchi, Carbonella.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma *con le seguenti:* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: Le diverse espressioni linguistiche presenti nel territorio della Repubblica costituiscono un patrimonio culturale oggetto di specifica tutela e valorizzazione.

- 1. 1.** Colasio, Bimbi, Fistarol, Carra, Detomas, Zeller, Widmann, Frigato, Delbono, Giovanni Bianchi, Sandi, Carbonella, Duilio, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma *con le seguenti:* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La ricchezza

delle diverse espressioni linguistiche della Repubblica è un patrimonio culturale oggetto di particolare tutela e valorizzazione.

- 1. 2.** Colasio, Fistarol, Carra, Detomas, Zeller, Widmann, Sandi, Carbonella.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma *con le seguenti:* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La ricchezza delle diverse espressioni linguistiche della Repubblica è un patrimonio culturale.

- 1. 3.** Colasio, Fistarol, Carra, Detomas, Zeller, Widmann, Sandi, Carbonella.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma *con le seguenti:* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La Repubblica valorizza gli idiomi locali.

- 1. 26.** Cè, La Russa, Volontè, Saponara, Guido Giuseppe Rossi, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

(Approvato)

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI NIZZA CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, I TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITÀ EUROPEE E ALCUNI ATTI CONNESSI, CON ATTO FINALE, PROTOCOLLI E DICHIARAZIONI, FATTO A NIZZA IL 26 FEBBRAIO 2001 (1579)

(A.C. 1579 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 1579 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001.

(A.C. 1579 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del Trattato stesso.

(A.C. 1579 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 1579 – Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che la dichiarazione sul futuro dell'Unione europea allegata al trattato di Nizza menziona espressamente quattro temi oggetto del processo di riforma avviato con la convenzione europea, tra cui c'è il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'architettura europea;

che nel quadro istituzionale europeo attuale ancora embrionale risulta il rap-

porto attivo tra Parlamenti nazionali e istituzioni comunitarie in ordine alla formazione del diritto comunitario e alla possibilità di controllo democratico su tale formazione da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro rappresentanti;

impegna il Governo

a sostenere, nell'ambito della convenzione europea, la linea di un'attivazione sollecitata di un ruolo più incisivo dei Parlamenti nazionali, in ordine alla formazione delle norme e delle decisioni comunitarie, da realizzarsi sia tramite un accordo tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali che sistematizzi i rapporti tra questi soggetti sia attraverso un maggiore ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente del processo legislativo.

9/1579/1 (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Di Teodoro.

La Camera,

premesso che:

l'Europa vive oggi una fase della sua storia che può rendere possibile il costruire per i propri cittadini e per le nuove generazioni, uno spazio politico comune basato su principi democratici, pluralistici e liberali così come discende dalla sua cultura millenaria;

l'Europa costituisce già un luogo di incontro diplomatico, politico e culturale privilegiato dove gli Stati si impegnano fattivamente a costruire un futuro per i cittadini dell'Unione che sia di pace e coesione sociale ed economica, un luogo dove i diritti inalienabili della persona e dei popoli siano tutelati;

l'Italia si distingue per la peculiarità del suo tessuto produttivo basato soprattutto sulle PMI ma che, anche per questo, è particolarmente sottoposto alle pressioni competitive del mercato unico

che possono accentuare il rischio di far crescere le già esistenti disomogeneità sociali e territoriali;

i lavori della Convenzione e la successiva Conferenza Intergovernativa rappresentano un passaggio dalla indubbia valenza storica;

impegna il Governo

a farsi promotore, in collaborazione con la rappresentanza parlamentare, durante i lavori della Convenzione, di iniziative politiche tese a:

garantire, in sede di dibattito relativo alla definizione dello status della Carta dei diritti fondamentali, il rispetto del patrimonio culturale di matrice cristiana, delle libertà, delle diversità culturali, dei vari popoli europei, diversità che rappresentano la grandezza creativa del vecchio continente;

far sì che l'Unione europea si possa dotare di strumenti comunitari efficaci atti a controllare le frontiere esterne sottoposte alla pressione delle organizzazioni terroristiche e della crescente immigrazione clandestina;

far sì che l'Unione europea riesca, anche attraverso azioni mirate come il « Piano Marshall » per la Palestina, ad esercitare un ruolo da protagonista sullo scenario internazionale come fattore di pace e stabilizzazione regionale;

prevedere che il Trattato che scaturirà dalla Conferenza Intergovernativa conseguente alla Convenzione venga sottoposto all'approvazione dei cittadini tramite referendum; l'adozione di questa procedura rappresenterà un importante coinvolgimento di tutti i cittadini nel processo di unificazione in corso;

applicare realmente il principio di sussidiarietà, verticale ed orizzontale, valorizzando le autonomie locali e pervenendo ad una chiara ripartizione di poteri e competenze tra i livelli nazionali e quello sovranazionale;

considerare le esigenze delle aree deboli del nostro Paese nel momento in cui il processo di allargamento dell'Unione europea ridistribuirà le risorse comunitarie, modificando gli indirizzi di fondo della politica di coesione economica e sociale;

rafforzare il ruolo dei Parlamenti, intesi come luogo di rappresentanza democratica degli interessi nazionali, nella fase ascendente della formazione della normativa europea, proponendo un unico

interlocutore governativo chiamato a raccogliere i contributi a livello nazionale e a trasmetterli in sede di trattativa europea.

9/1579/2 Cè, Ramponi, Rivolta, Volontè, Selva, Stucchi, Pacini, Paoletti, Baldi, Rizzi, Guido Rossi, Nan, Ascierio, Aiaraghi, Riccardo Conti, Bricolo, Sergio Rossi, Lainati, Galli, Gibelli, Polledri, Parolo, Ercole, Naro, Lussana, Francesca Martini.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 0,93

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0001230